

AVVISO PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI RETRIBUITI PER MOTIVI DI STUDIO (150 ORE)

ANNO 2024

Requisiti, termini e modalità per la presentazione delle domande.

Si forniscono le seguenti istruzioni operative, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 46 del CCNL 2016-2018 per il personale non dirigente del comparto Funzioni Centrali e art. 46 del CCNL Funzioni Locali 2019-2021 relativamente alla concessione dei permessi retribuiti per motivi di studio, nella misura di 150 ore individuali annue e nel limite massimo del 3% del personale in servizio presso l'USRC al 1 gennaio 2023.

1. Destinatari del beneficio

I permessi retribuiti per motivi di studio possono essere concessi a tutti i dipendenti dell'USRC e sono finalizzati alla crescita culturale e professionale del personale non dirigente.

Ai dipendenti sono concessi - in aggiunta alle attività formative programmate dall'amministrazione - permessi retribuiti, nella misura massima individuale di 150 ore per ciascun anno solare e nel limite massimo, arrotondato all'unità superiore, del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna amministrazione, all'inizio di ogni anno.

I permessi di cui al comma 1 spettano anche ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe. Nell'ambito del medesimo limite massimo percentuale già stabilito al comma 1, essi sono concessi nella misura massima individuale di cui al medesimo comma 1, riproporzionata alla durata temporale, nell'anno solare di riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato.

I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, di cui al comma 2, che non si avvalgono dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, possono fruire dei permessi di cui all'art. 10 della L. n. 300/1970.


2. Oggetto del beneficio

I permessi di cui all'art. 1 sono concessi per la partecipazione a corsi, svolti anche in modalità telematica, destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, postuniversitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, parificate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami. Si conferma che i permessi non possono essere utilizzati per la preparazione e successiva discussione della tesi di laurea, per l'attività di studio e ricerca e di preparazione degli esami, né per far fronte ai diversi impegni che la frequenza comporta (colloqui con docenti, pratiche amministrative, ecc.).

In alternativa ai benefici per motivi di studio, il dipendente, per sostenere gli esami relativi ai predetti corsi, può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami e concorsi previsti - nella misura di 8 giorni all'anno.

3. Termini e modalità di presentazione della domanda

I dipendenti presenteranno domanda - entro il termine perentorio del 22 dicembre 2023 mediante il modello di domanda in allegato via pec all'indirizzo istituzionale usrc@pec.it.



Si evidenzia che il modulo deve essere compilato esclusivamente in modalità digitale al fine di consentire l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie all'istruttoria e definizione della richiesta.

I dipendenti che, alla scadenza di cui sopra, sono in attesa di conoscere l'esito della prova di ammissione a corsi post-universitari potranno presentare domanda in via cautelativa, la quale, verificata la sussistenza dei requisiti, sarà accolta previa conferma dell'iscrizione definitiva entro il 31 marzo 2024. Si evidenzia che la domanda cautelativa presuppone la volontà del dipendente di frequentare il corso assumendone i relativi oneri economici e che l'iscrizione sia esclusivamente condizionata dalla positiva valutazione da parte degli organi accademici dell'Ateneo/Istituto prescelto.

I dipendenti che, nelle more della definizione della predetta procedura, abbiano presentato domanda di permessi studio in via cautelativa e siano stati autorizzati previa conferma dell'iscrizione, qualora siano ammessi alla frequenza del corso ai sensi del predetto messaggio sono tenuti a darne tempestiva comunicazione.

Si fa presente che i dipendenti che abbiano già presentato domanda per il 2023, e intendano continuare a beneficiare dei permessi studio, devono ripresentarla per il 2024.

Qualora il numero delle richieste presentate entro il 22 dicembre 2023 non copra il contingente dei posti disponibili, il presente avviso potrà essere riaperto in corso d'anno.

L'Ufficio del Personale, all'esito delle domande pervenute, si riserva di richiedere chiarimenti o integrazioni.

Per eventuali informazioni o chiarimenti gli interessati potranno chiedere chiarimenti via mail: personale@usrc.it.


4. Formazione dell'eventuale graduatoria tra gli aspiranti al beneficio

Qualora il numero delle richieste presentate entro il 22 dicembre 2023 superi la disponibilità del 3%, l'USRC elaborerà una graduatoria tra gli aspiranti al beneficio sulla base dell'ordine di priorità stabilito dal citato art. 46, commi 6, 7 e 8 e a seguire richiamato:

- a) dipendenti che frequentino l'ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
- b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l'ultimo e successivamente quelli che, nell'ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e postuniversitari, la condizione di cui alla lettera a);
- c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b).

Nell'ambito di ciascuna delle suddette fattispecie, la precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio:

- della scuola media inferiore;
- della scuola media superiore;
- universitari;
- post-universitari.



Qualora a seguito dell'applicazione dei criteri indicati sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine decrescente di età.

L'eventuale rinuncia totale o parziale da parte dei dipendenti autorizzati alla fruizione dei permessi in parola determinerà lo scorrimento della graduatoria sulla base dei predetti criteri. A tal fine dovrà essere verificato il permanere delle condizioni di fruibilità accertate al momento della valutazione della richiesta e dell'attuale interesse del richiedente.

5. Modalità di fruizione

I permessi possono essere utilizzati esclusivamente qualora le stesse coincidano con l'orario di lavoro ordinario.

Le ore autorizzate ma non utilizzate nell'anno di competenza non sono cumulabili con quelle concedibili per l'anno successivo.

I permessi possono essere fruiti a giornate o ad ore.

Per ottenere il beneficio è necessario il possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente, che sarà attestato mediante le dichiarazioni richieste nel modello di domanda e rese ai sensi del D.P.R. n. 445/00.

Il dipendente autorizzato alla fruizione dei permessi per motivi di studio giustificherà le assenze mediante dichiarazione sostitutiva del certificato di frequenza delle lezioni, rilasciata ai sensi della normativa sopra citata che dovrà pervenire all'Ufficio Personale entro 15 gg dalla fruizione del relativo permesso.

Si ricorda che la mancata presentazione della documentazione richiesta a giustificazione dell'assenza, i permessi già utilizzati sono considerati come aspettativa per motivi personali o, a domanda, come ferie o riposi compensativi per straordinario come previsto CCNL di riferimento.


6. Frequenza lezioni online

Si ricorda che i predetti criteri di fruizione trovano applicazione anche per gli studenti iscritti a corsi di studio in modalità telematica. I dipendenti che rendono l'autocertificazione in merito al collegamento telematico per la frequenza delle lezioni in modalità e-learning dovranno dichiarare l'orario preciso della connessione.

La fruizione dei permessi per il diritto allo studio, per i corsi erogati in modalità telematica, può avvenire solo se sono erogati in modalità sincrona, con l'esclusione delle modalità asincrone, ossia, l'esclusione della partecipazione a lezioni registrate.

In caso di assenza giornaliera per la frequenza di lezioni on line il collegamento deve coprire l'intera fascia di servizio ordinaria non essendo, ovviamente, possibile riconoscere il tempo di viaggio né eventuali pause a diverso titolo. In caso di permessi orari sarà riconosciuto il tempo necessario per gli spostamenti tra la sede di lavoro e la postazione telematica o viceversa in analogia con quanto previsto per gli studenti che devono raggiungere la sede dei corsi d'aula.

Quindi, nei casi in cui il permesso sia stato richiesto per l'intera giornata ma la durata dei collegamenti verificati presso la scuola/Ateneo copra solo parzialmente l'orario di lavoro, dovendosi sempre dimostrare la coincidenza tra l'attività didattica e l'orario ordinario (cfr. circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 12/2011), la fruizione del beneficio risulterà carente del requisito fondamentale. Conseguentemente,



l'assenza giornaliera non potrà essere imputata a permesso studio ma dovrà essere giustificata ad altro titolo (ad es. ferie, RFS o riposo compensativo).

7. Controlli sulle autocertificazioni

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati per la concessione dei benefici e la giustificazione delle assenze fruitive, L'USRC potrà effettuare i controlli previsti dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, mediante verifiche d'ufficio presso gli Istituti (scuole, università, ecc.) che detengono i dati attestati, ai sensi dell'art. 43 del medesimo D.P.R..

Si ricorda che, ai sensi del predetto art. 71, l'Amministrazione dispone il controllo in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità della dichiarazione resa.

In caso di dichiarazioni risultate non veritiere, il dipendente incorrerà nella decadenza dai benefici concessi e nelle sanzioni previste dal Codice penale e dalle norme speciali in materia, secondo quanto disposto, rispettivamente, dagli artt. 75 e 76 del citato decreto.

Si precisa che nell'istanza dovrà essere riportata, per esteso, l'esatta denominazione dell'istituzione scolastica/universitaria frequentata nonché l'indirizzo al quale inviare le richieste di conferma dei dati attestati con le predette dichiarazioni sostitutive.

8. Rinvio

Per quanto non disciplinato nei precedenti paragrafi, si rinvia alle disposizioni contenute nelle norme contrattuali.

*Il Titolare dell'Ufficio Speciale per la
Ricostruzione dei Comuni del Cratere
Ing. Raffaello Fico*